

LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 1973, N. 11

**Attribuzione di fondi alle Province
di Trento e di Bolzano nelle materie trasferite
alla competenza delle Province stesse^{1 2 3}**

Art. 1

Sui residui di stanziamento accertati al 31 dicembre 1972 sui capitoli di spesa relativi a materie trasferite dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, alla competenza delle Province di Trento e di Bolzano, sono disposte a favore delle Province medesime le assegnazioni di cui all'annesso elenco n. 1.

Art. 2

Sui residui di stanziamento accertati al 31 dicembre 1972 sui limiti d'impegno autorizzati con leggi regionali nelle materie trasferite dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, alla competenza delle Province di Trento e di Bolzano, sono disposte a favore delle Province medesime le assegnazioni di cui all'annesso elenco n. 2.

¹ In B.U. 7 agosto 1973, n. 34.

² Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

³ Elenchi omessi.
